

22.441 *n* Iv. pa. Bregy. Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna

Diritto vigente

Proposte della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 20 agosto 2024

Maggioranza

Minoranza (Bertschy, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Christ, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

Non entrare in materia

**Legge federale
sull'agricoltura**
**(Omologazione semplificata di
prodotti fitosanitari)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della
Confederazione Svizzera,*
visto il rapporto della Commissione
dell'economia e dei tributi del
Consiglio nazionale del *[data della
decisione della Commissione]*¹;
visto il parere del Consiglio federale
del *[data]*²,
decreta:

1 FF 2024 ...
2 FF 2024 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

I

La legge del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 160 Obbligo d'omologazione

Art. 160 cpv. 6

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione.

² Può sottoporre all'obbligo d'omologazione:

- a. l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;
- b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;
- c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.

³ Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

⁴ Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

Diritto vigente

⁶ Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

⁷ L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

⁸ È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.

***Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale***

⁶ ...

... prevedere eccezioni.
L'articolo 160*b* è applicabile all'omologazione di prodotti fitosanitari esteri.

Diritto vigente

Art. 160a Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 160a Approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell'Unione europea per l'impiego in prodotti fitosanitari

¹ I principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell'Unione europea secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁴ per l'impiego in prodotti fitosanitari sono considerati approvati anche in Svizzera.

Maggioranza

² Ai principi attivi, ai fitoprotettori e ai sinergizzanti considerati approvati in Svizzera ai sensi del capoverso 1 si applicano le prescrizioni del relativo regolamento di esecuzione dell'Unione europea.

Minoranza (Badran Jacqueline, Amoos, Bendahan, Bertschy, Christ, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

² ...

... dell'Unione europea. Se la protezione degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente lo esige, il Consiglio federale può prevedere che per tali principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti si applichino prescrizioni che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea.

⁴ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309/1 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2022/1438, GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 2.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Maggioranza

³ Il Consiglio federale può prevedere che prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell'Unione europea non siano considerati approvati in Svizzera, qualora la protezione degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente lo esiga.

Maggioranza

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati nell'Unione europea possano essere approvati in Svizzera. Stabilisce le condizioni a tal fine.

⁵ Il capoverso 1 non si applica a principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti a cui l'approvazione è stata revocata sulla base dell'articolo 9 capoverso 5 della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

³ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti ...

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Maggioranza

Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio

¹ Su domanda, un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio e contenente principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati in Svizzera è omologato anche in Svizzera, per gli stessi impieghi, mediante una procedura semplificata se, rispettando le condizioni d'uso, sono adempiute anche le eventuali disposizioni svizzere destinate alla protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera

¹ Su domanda, un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera e contenente principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati in Svizzera ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Maggioranza

² Le condizioni d'uso previste nell'omologazione dello Stato membro dell'Unione europea sono adatte a quelle applicate in Svizzera, per quanto necessario e se possibile senza valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente e dell'efficacia. Se previsto da disposizioni svizzere che derogano a quelle vigenti nell'Unione europea, è effettuata una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente. Condizioni d'uso vigenti nell'Unione europea non applicabili in Svizzera non sono riprese.

Maggioranza

³ Il titolare dell'omologazione è tenuto a comunicare al servizio di omologazione, entro 30 giorni, la revoca di un'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera, dei Paesi Bassi o del Belgio. Se l'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea è modificata, è tenuto a presentare una domanda di modifica dell'omologazione entro 30 giorni. Se la domanda non è presentata entro questo termine, l'omologazione è revocata.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e il contenuto della domanda.

Minoranza (Michaud Gigon, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Christ, Ryser, Wermuth, Widmer Céline)

² ...

... è
effettuata una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente. In questo contesto possono essere stabilite ulteriori condizioni d'uso.

Minoranza (Michaud Gigon, ...)

³ ...

... di un'omologazione di uno Stato membro dell'Unione europea confinante con la Svizzera. Se l'omologazione ...

(vedi art. 187e cpv. 2)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Art. 160c Durata della procedura
di omologazione se-
condo l'articolo 160b

La procedura di omologazione se-
condo l'articolo 160b ha una durata
massima di 12 mesi dalla presenta-
zione della domanda completa.

*(Versione secondo modifica del
16.06.2023, vedi FF 2023 1527; non
ancora entrata in vigore:*

Art. 160b Qualità di parte in
procedure concernenti
i prodotti fitosanitari

Art. 160d
Ex art. 160b⁶

¹ Le organizzazioni legittimate a ricor-
rere secondo l'articolo 12 capoverso
1 lettera b della legge federale del 1°
luglio 1966 sulla protezione della
natura e del paesaggio possono
richiedere la qualità di parte all'auto-
rità di omologazione entro 14 giorni
dall'informazione in merito a una
procedura d'omologazione di un
prodotto fitosanitario.

² Chi non richiede la qualità di parte è
escluso dal seguito della procedura.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità
di omologazione non è tenuta a sen-
tire le organizzazioni che hanno otte-
nuto la qualità di parte.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la
procedura.)

⁶ Nella versione secondo la modifica
del 16 giugno 2023 della legge del 29
aprile 1998 sull'agricoltura; FF **2023**
1527.

Diritto vigente

Art. 160a Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

***Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale***

Art. 160e Importazione di prodotti fitosanitari

Ex art. 160a

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del
Consiglio nazionale**

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 187e Disposizioni transitorie
della modifica del [data
della modifica]

¹ Le procedure di approvazione di principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti approvati nell'Unione europea secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009⁷ (art. 160a della presente legge) pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono proseguite. Dall'entrata in vigore della modifica, tali principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti sono considerati approvati anche in Svizzera.

Maggioranza

² Le procedure di omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o nel Belgio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si svolgono secondo il diritto previgente, se entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica non è richiesta l'applicazione della procedura ai sensi dell'articolo 160b. Qualora sia richiesta l'applicazione della procedura ai sensi dell'articolo 160b, il termine di cui all'articolo 160c non si applica.

Minoranza (Michaud Gigon, ...)

² ...
prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Svizzera pendenti ...

(vedi art. 160b, rubrica nonché cpv. 1 e 3)

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 160a cpv. 1.